

26/2009

N. ____/____ REG.SEN.
N. 02328/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2004, proposto da:

rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Antonio Maria La Scala in Bari, via Davanzati N. 25;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

Guardia di Finanza -Reparto Tecnico Logistico Amm.Vo Puglia;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, ora art. 1 della legge n. 86/2001, per il personale trasferito d'autorità, sconosciuto a tutt'oggi dall'Amministrazione militare e finanziaria del Corpo della Guardia di Finanza a danno degli odierni istanti, oltre agli interessi maturati alla data della connessa retribuzione fino all'integrale soddisfo,

previo, occorrendo, l'annullamento



di ogni atto c/o provvedimento di contenuto lesivo e/o limitativo di siffatto diritto ed in particolare della nota n. 51906 del 31 agosto 2004 emessa dal Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Guardia Di Finanza Puglia;

nonché la condanna

dell'intimata Amministrazione al pagamento delle suddette somme nei modi e nei termini su indicati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/12/2008 il dott. -
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato i suindicati ricorrenti, impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe e chiedevano accertarsi il proprio diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 1 L. 86/2001 per il personale della Guardia di Finanza trasferito d'Autorità.

Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiedeva rigettarsi il ricorso.

All'esito dell'udienza del 02/12/2008, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente occorre riassumere brevemente la vicenda per cui è causa.

I ricorrenti, militari appartenenti alla Guardia di Finanza, prestavano servizio presso i Comandi Brigata di Bisceglie e di Terlizzi allorchè erano trasferiti presso altre sedi a seguito della soppressione dei Comandi Brigata appena menzionati e richiedevano l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 86/2001 (« ... al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile ... trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi »).

Amministrazione di appartenenza rispondeva negativamente sulla base di due ordini di considerazioni: per alcuni istanti non sussisteva il presupposto della distanza chilometrica minima tra la nuova e la vecchia sede di servizio (10 Km); per coloro le cui posizioni rispettavano tale requisito, comunque, non sussisteva il presupposto del "trasferimento d'autorità", in quanto gli istanti avevano espresso la propria preferenza in ordine alle sedi presso cui sono stati, poi, effettivamente trasferiti.

Entrambi gli argomenti addotti dall'Amministrazione per rigettare l'istanza di parte ricorrente sono infondati.

Quanto al requisito della distanza minima chilometrica, va detto che l'introduzione della disciplina della L. n. 86/2001 ha radicalmente innovato la materia non contemplando più un globale riferimento all'indennità di missione per la disciplina dell'indennità di trasferimento. La compiutezza della nuova disciplina, che non prevede limitazioni al diritto all'indennità in relazione alla distanza tra le sedi originarie e quelle di destinazione, rende inapplicabile la disciplina della distanza chilometrica minima, prevista per l'indennità di missione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 luglio 2008, n. 7139). L'argomento, del resto, è stato abbandonato dall'Amministrazione nelle difese spiegate nel presente giudizio.

Sono, poi, fondate le argomentazioni svolte da parte ricorrente in merito alla necessità di qualificare i trasferimenti in questione come disposti d'autorità, nonostante che sia stata presentata domanda di trasferimento dagli interessati.

Sul punto, giova osservare che l'orientamento consolidatosi nella Giurisprudenza Amministrativa, che il Collegio condivide pienamente, è nel senso che le dichiarazioni di assenso o di disponibilità al tramutamento di sede o l'indicazione di preferenze di sede, non mutino i trasferimenti di autorità in trasferimenti a domanda, qualora detti trasferimenti siano disposti per assorbenti esigenze di interesse pubblico.

In altri termini, il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del personale delle Forze armate deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente; per cui, nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative (Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664, cfr., anche, Consiglio Stato, sez. IV, 24 maggio 1995, n. 353, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 09 luglio 2007, n. 1182).

Nel caso di specie, i documenti prodotti dalla stessa Amministrazione resistente dimostrano l'assoluta prevalenza dell'interesse pubblico su quello dei dipendenti: la nota n. 93479 del 27.11.2002 del Comando Regionale Puglia della G. di F., nel riaprire i termini per la presentazione di domande di trasferimento da parte del personale in servizio presso le sopprimate Brigate di Bisceglie e di Terlizzi, evidenzia l'imminente soppressione di tali reparti, con la conseguenza che il trasferimento degli istanti sarebbe stato ugualmente disposto d'autorità ma verso sedi determinate esclusivamente dall'Amministrazione. Ebbene, il corretto comportamento dell'Amministrazione che, nel procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, consenta ai dipendenti in servizio presso uffici in dismissione, di esprimere la propria preferenza riguardo ad altre possibili sedi di servizio, non può, però, tramutarsi in espediente per trasformare l'ineluttabile trasferimento d'autorità, conseguente alla descritta soppressione della sede di servizio, in trasferimento "a domanda" che, diversamente dal primo, non radica il diritto alla corresponsione della richiesta indennità.

Le circostanze descritte, all'opposto, dimostrano che il trasferimento dei ricorrenti sia da intendersi quale trasferimento disposto d'autorità in considerazione di un preminente interesse pubblico. Tanto determina l'insorgenza del diritto alla corresponsione della indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001, oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino al soddisfo (non spetta, invece, il maggior danno da svalutazione in considerazione della natura non retributiva dell'indennità "de quo", cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3338).



Le spese, quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sezione II, pronunciando sul ricorso n. 2328/2004, proposto da

accoglie e, per l'effetto,

ANNULLA i provvedimenti impugnati;

CONDANNA l'amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti della richiesta indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino al soddisfo.

CONDANNA il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi €. 4.500,00.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:


Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Luca Cestaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14 GEN. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Il Direttore della Sezione
(Dott.ssa Rosanna Boccia)

R. Boccia

PER COPIA CONFORME

Bari, li 02 FEB. 2009



rag. Francesco Montenegro
Funzionario